

3234

cl

0

3 luglio 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
alexandre.brodard@bj.admin.ch

Consultazione: Modifica del Codice civile (Successione d'impresa)

Gentili Signore,
egregi Signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla consultazione sulla modifica del Codice civile (successione di imprese).

La nuova regolamentazione, che salutiamo favorevolmente, va nella giusta direzione e permette di agevolare la trasmissione delle imprese per successione dal titolare ai suoi eredi nell'interesse dell'economia generale e al fine di preservare i posti di lavoro.

Più nel dettaglio osserviamo comunque quanto segue:

Come correttamente indicato al capitolo n. 1.3.5. "*Aspetti di diritto fiscale*" del rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto, la Confederazione non ha alcuna competenza legislativa in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, neppure per il tramite della LAID. Le pertinenti questioni non possono pertanto essere disciplinate a livello di diritto federale senza che intervenga una modifica della Costituzione che tuttavia, come indicato nel rapporto, non appare opportuna per motivi politici. Il progetto in consultazione rinuncia pertanto a disciplinare gli aspetti fiscali della materia concernente la successione d'impresa, la cui competenza legislativa spetta dunque ai singoli Cantoni. Prendendo spunto dalle necessità di intervento che hanno condotto alle modifiche di legge proposte nell'avamprogetto, che prevede l'introduzione di disposizioni speciali per agevolare la successione d'impresa, il nostro Cantone valuterà, in occasione di una futura riforma del diritto fiscale, eventuali adeguamenti legislativi in ambito di imposte di successione e donazione.

Quanto ai singoli articoli dell'avamprogetto, osserviamo che gli art. 633a e 633b trattano il caso in cui il defunto ha effettuato una liberalità ad un erede di un'intera impresa, o di quote della stessa, e indicano che questa liberalità deve essere computata nella successione al valore determinante nel momento della liberalità (e non al momento

dell'apertura della successione come avviene finora), a condizione che tale valore possa essere stabilito. Il diritto transitorio (cfr. cifra n. 1.5. del rapporto esplicativo) indica che il punto di riferimento determinante è il momento della morte del disponente: se la persona è morta prima dell'entrata in vigore della revisione, vale il diritto previgente, se muore dopo l'entrata in vigore della revisione, si applica il nuovo diritto. A questo proposito, rileviamo che in diversi casi potrebbero sorgere difficoltà nel reperire determinati dati riferiti al valore passato dell'impresa. Inoltre, in caso di perdite aziendali, l'erede che ha rilevato l'impresa potrebbe avere tutto l'interesse a non trovare le informazioni richieste per poter beneficiare, a suo vantaggio, degli effetti della collazione con determinazione del valore dell'azienda al momento dell'apertura della successione.

Rileviamo inoltre come la soluzione proposta risolve, a nostro giudizio, solo parzialmente la questione, specialmente in situazioni di eredità litigiose. Si evidenzia qualche problema nel caso di posticipo, su 5 anni, delle pretese giuridiche che gli eredi che non rilevano l'azienda vantano nei confronti del/degli erede/i che rilevano la stessa. Ai sensi dell'art. 619 cpv. 3 dell'avamprogetto, gli importi il cui pagamento è oggetto della dilazione devono essere garantiti e fruttare un interesse adeguato. Mal si comprende tuttavia cosa succede, a livello di garanzie, qualora l'impresa o l'erede hanno difficoltà finanziarie e di liquidità. Nei casi in cui è il giudice a dover scegliere l'erede che appare più idoneo a dirigere l'azienda, esprimiamo qualche perplessità circa i tempi di decisione e una mancanza di indicazioni in merito. Siamo pertanto dell'avviso che le misure proposte, in alcuni casi, potrebbero rivelarsi poco efficaci.


Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Divisione economia (dfe-de@ti.ch);
- Dipartimento delle Istituzioni (dir-di@ti.ch);
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.